

II. *Esame dei Piovani.*

1067) In altri tempi, come fu notato, l'elezioni fatte dai Parrocchiani avevano Bolle spedite da Roma, ma l'esame facevasi dalla Nunziatura. Cioè il Nunzio soleva deputare due o tre Piovani per esaminar il nuovo eletto. Di questo così scrive il Cosmi: *Leggo in Manuscritti degni di fede, che nel secolo passato sino al 1550 circa i Piovani non erano esaminati dal Patriarca, ma dalla Nunziatura; ed ho veduto di ciò molti atti autentici dal 1533 sino al 1551, nelle diligentissime memorie lasciate da Antonio Vescovi già Cancelliere nella Nunziatura, e (poi) del Patriarcato.* Così pure trovasi registrato nella Cancellaria Castellana, e intendersi debbe, come fu detto, delle Pievi non Collegiate soltanto. E' verisimile, che introdotte le riserve e collazioni in Corte, l'uso di esaminare i Piovani siasi insensibilmente devoluto al Nunzio.

1068) Perseverò quel costume precisamente fino al Breve di Paolo IV, nel 1557. Conciossiachè quel Pontefice l'anno primo del suo Pontificato, in data ultimo Febbraro 1556, nelle sue lettere al Nunzio, *Meminimus cum isthic*, facendone menzione delle discordie nate tra il Patriarca Gerolamo Querini e il Nunzio, che furono trascurate da' Pontefici antecessori, lo esorta alla pace e conformità col nuovo Patriarca Vincenzo Diedo. Nel qual Breve si leggono queste decorose parole: *Apud istam civitatem provinciamque nobilissimam, cui quantum debeamus, quantoque desideria*